

Corte di Cassazione, sezione penale, Sezione III 05/07/1996 n. 6775
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

L'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s. m., che statuisce la necessità dell'autorizzazione al subappalto, non è stato abrogato implicitamente dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.; quest'ultima normativa, prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi dall'aggiudicazione dell'appalto unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'Albo dei costruttori, non garantisce il controllo preventivo da parte della P.A.; pertanto, l'autorizzazione è ancora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le verifiche anche di natura tecnica stabilita dal secondo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 con riferimento al subappaltatore; la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., inoltre, ha espressamente disciplinato la conformità del regolamento alla disciplina antimafia e, quindi, al rispetto della legge 13 settembre 1982 n. 646; per i subappalti posti in essere tra la vigenza del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 (art. 34) - che introduceva l'autorizzazione per silenzio assenso e la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.- che non mantiene tale istituto - è necessario che il giudice di merito accerti se i lavori « siano stati assentiti tacitamente ».